



Patteri,

per la riforma

la sentenza n. 66/23 emessa dalla Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per la Sicilia nel ricorso n. 67560, pubblicata in data 7 febbraio 2023.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Udita, nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante, il Tenente Colonnello Antonio Intersimone; per l'I.N.P.S. l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito. Non costituito Omissis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza, il giudice di *primae curae*, qualificata la domanda quale istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico e come richiesta di modifica del relativo provvedimento pensionistico, ha escluso l'applicabilità al caso in esame degli artt. 203 e ss. del d.P.R. 1092 del 1973, e – sul rilievo della imprescrittibilità del diritto a presentare una domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico quale corollario della imprescrittibilità del diritto a pensione – ha accolto parzialmente il ricorso del sig. Omissis, dichiarando il suo diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento di quiescenza definitivo mediante l'applicazione del coefficiente del 2,44% in applicazione dei principi di cui a Sezioni Riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021.

2.- Con appello notificato in data 21.12.2023 e tempestivamente depositato, il Ministero della difesa ha impugnato la statuizione concernente la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico lamentando la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 170 del c.g.c. e degli articoli 203, 204, 205, 206 e 207 del d.P.R. n. 1092 del

1973.

L'appellante ha dedotto che a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa Corte, con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, era stata emanata la circolare n. 88292 del 29/10/2021 nella quale, ai fini dell'applicazione delle citate pronunce, si stabiliva che si sarebbe provveduto "alla revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973".

Conseguentemente, verificato che il sig. Omissis aveva chiesto con atto del 19.04.2022 la riliquidazione della pensione in godimento, conferita con il decreto definitivo n. 367 del 21.02.2013, era stata opposta l'intervenuta decadenza.

Ciò premesso, il Ministero della Difesa, citando giurisprudenza di questa Corte, sosteneva che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, il termine decadenziale triennale previsto dall'articolo 205, comma 3, del d.P.R. n. 1092 del 1973 si applicasse, indistintamente, a tutte le ipotesi di revoca o di modifica del trattamento definitivo di pensione, indipendentemente se l'iniziativa fosse stata intrapresa dal pensionato o dall'amministrazione; aggiungeva che la questione oggetto di causa poteva anche rientrare nell'errore di diritto, con la conseguenza che la modifica del trattamento di quiescenza non sarebbe stata possibile a prescindere dall'avvenuto rispetto del termine triennale decadenziale.

A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante ha richiamato anche

l'insegnamento appreso dalla delibera della Corte dei conti in sede di controllo 84/90 resa nell'adunanza del 10/05/1990 e depositata in segreteria il 10/12/1990.

Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese competenze ed onorari.

3.- Con memoria del 30.04.2024 si è costituito l'INPS chiedendo di accertare la posizione di ordinatore secondario di pagamento di Inps.

4.- All'udienza del 28.11.2024, rilevata la mancata costituzione dell'appellato, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. Omissis.

2.- La questione di diritto risolutiva del presente giudizio, concernente l'ambito di applicazione degli articoli 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092 del 1973, è già stata scrutinata da questa Sezione (da ultimo, v. sent. n. 33/A/2024) con orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, nel senso della inapplicabilità della suddetta disciplina normativa alle istanze dei pensionati di riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento.

In particolare, pare appena il caso di ribadire che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il termine di decadenza di cui all'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è da riferirsi esclusivamente all'istanza amministrativa intesa ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale

	5	
	azionabile innanzi alla Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 349 del 2018;	
	Sez. II, sent. n. 132 del 2016; Sez. Veneto, sent. n. 110 del 2023; Sez.	
	Sicilia, sent. n. 282 del 2023; Sez. Puglia, sent. n. 605 del 2022; Sez.	
	Sardegna, sent. n. 204 del 2022; Sez. Toscana, sentt. n. 272/2021 e	
	n. 9/2020), anche in ragione della eccezionalità della norma, che non	
	ne consente una interpretazione analogica.	
	La domanda giudiziale, quindi, deve ritenersi tempestivamente	
	proposta in primo grado e, conseguentemente, l'appello del Ministero	
	della difesa è infondato e va rigettato.	
	3.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese attesa la contumacia	
	dell'appellato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione	
	siciliana, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara la contumacia di Omissis;	
	- respinge l'appello in epigrafe.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28.11.2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Cons. Marco SmioldoPres. Vincenzo Lo Presti	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 19/12/2024	
	Il Funzionario preposto	
	Dott.ssa Pietra Allegra	
	F.to digitalmente	